

13482-21



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Acr

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

UDIENZA IN CAMERA
DI CONSIGLIO del 18
gennaio 2021

Dott.ssa Elisabetta ROSI	Consigliere
Dott. Angelo Matteo SOCCI	Consigliere
Dott. Gastone ANDREAZZA	Consigliere
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott. Antonio CORBO	Consigliere

SENTENZA N. *96*

REGISTRO GENERALE
n. 29189 del 2020

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nata ad (omissis) ;

avverso l'ordinanza n. 4174/17 RG Gip del Gip del Tribunale di Vicenza del 7 settembre 2020;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola MASTROBERARDINO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

(omissis) ha, con ricorso del 23 settembre 2020, impugnato di fronte a questa Corte di cassazione la ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Vicenza aveva, in data 7 settembre 2020, rigettato la sua richiesta di essere rimessa in termini per proporre opposizione avverso il decreto penale, recante il n. 17/1211 RDP, emesso a suo carico dal citato Gip il 20 novembre 2017.

Nel rigettare la richiesta di rimessione in termini il Gip in questione aveva osservato che la istante aveva allegato a sostegno della sua richiesta di rimessione in termini la circostanza che, come risultante da investigazioni difensive da lei fatte eseguire (i cui esiti erano stati documentati attraverso atti depositati in occasione della presentazione dell'originaria istanza), il decreto penale di cui sopra era stato notificato alla interessata tramite consegna a mani del marito di lei il quale, a sua volta, lo aveva consegnato agli uffici amministrativi della (omissis) Srl, cioè della società della quale la (omissis) era legale rappresentante, veste questa nella quale la stessa era stata sanzionata.

Il Gip, avendo a questo punto rilevato che la (omissis) non aveva fornito alcuna giustificazione in merito al fatto che l'amministrazione della (omissis) non avesse informato la stessa della avvenuta notificazione del decreto penale *de quo*, ha respinto la richiesta di rimessione in termini.

Come detto la (omissis) ha interposto avverso il predetto provvedimento ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di impugnazione con il quale la stessa ha lamentato la violazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. in cui sarebbe incorso il Tribunale della città palladiana in quanto con la soprariportata motivazione esso avrebbe onerato la ricorrente di un dovere di prova ulteriore rispetto a quello ordinariamente gravante sull'istante in casi analoghi.

Sarebbe stato, ad avviso della ricorrente, compito spettante al Gip del Tribunale di Vicenza verificare, facendo uso dei poteri di attivazione istruttoria a tale scopo ad esso conferiti, se e per quali ragioni il personale della (omissis) che aveva materialmente avuto consegnato dal marito della ricorrente il decreto penale, aveva poi effettivamente ommesso di informare la destinataria dell'atto della notificazione di questo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e, per tale ragione, lo stesso deve essere accolto.

Come, infatti, questa Corte ha, in più occasioni, avuto modo di chiarire così come qui di seguito ricordato, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 67 del 2014, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 18 luglio 2018, n. 33458; *idem* Sezione I penale, 2 maggio 2017, n. 20820; *idem* Sezione III penale, 24 agosto 2016, n. 35443; nonché, da ultimo in ordine di tempo, ancora: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 5 dicembre 2020, n. 7960 del 2021).

Si è, peraltro, ulteriormente precisato che, sul piano del riparto - tra istante e giudice - degli oneri probatori relativi alla dimostrazione della mancata effettiva conoscenza del provvedimento, sussiste continuità normativa tra la disciplina introdotta nel 2005 e quella vigente (cfr., in motivazione, Corte di cassazione, Sezione V penale, 14 ottobre 2015, n. 139 del 2016), quanto al contenuto dell'onere di allegazione da parte dell'istante e al correlato dovere di verifica da parte del giudice dell'esecuzione, competente in materia di rimessione in termini, essendosi anche affermato che il secondo non sussiste indiscriminatamente, «... ma solo in quanto emergano in atti o siano dedotte situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la piena ritualità della notifica, non sia stata conseguita l'effettiva conoscenza da parte del destinatario» (cfr. Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 giugno 2013, n. 25406).

Tale orientamento si ricollega al principio generale in forza del quale nell'ordinamento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, fra i quali possono annoverarsi le cause di

giustificazione, il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico e l'errore di fatto (Corte di cassazione, Sezione V penale, n. 139 del 2016, cit.).

Prendendo in esame il caso ora in giudizio si rileva che il Gip di Vicenza, pur avendo dato atto della circostanza che la ^(omissis) aveva allegato le ragioni per le quali la stessa non ha avuto conoscenza tempestiva della adozione del provvedimento monitorio penale emesso a suo carico, (ragioni che il Tribunale ha correttamente ritenuto in sé non inattendibili, essendo stato indubbiamente il provvedimento notificato non a mani proprie del destinatario) ha, tuttavia, ritenuto che la stessa non avesse in tale modo esaurito gli oneri dimostrativi a suo carico gravanti.

Ma, si osserva, così facendo egli ha attribuito alla ricorrente, in contrasto con gli appena ricordati principi giurisprudenziali, un ulteriore onere probatorio che, invece, come rilevato, è, sotto il profilo della verifica della effettiva sussistenza degli elementi adottati dalla parte istante, di spettanza della Autorità giudiziaria.

La ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale *a quo* che, in diversa composizione personale, riesaminerà, alla luce delle indicazioni contenute nella presente sentenza, la fondatezza o meno della istanza di rimessione in termini formulata originariamente dalla odierna ricorrente.


PQM

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2021

Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)



Il Presidente

(Elisabetta ROSI)

